

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
PROFESSIONALE DEI COMMERCIALISTI E
CONSULENTI DEL LAVORO**



**Documento informativo relativo al prodotto denominato " Responsabilità Civile
Commercialisti e Consulenti del Lavoro"**

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento,
Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. I00146

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al Prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione stipulata con la formula "claims made" che copre la responsabilità civile professionale dei Commercialisti e Consulenti del lavoro per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile professionale dell'Assicurato per errori involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale;
- ✓ Le somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a terzi per perdite patrimoniali cagionate involontariamente a quest'ultimi nell'ambito dello svolgimento di attività fiscale;
- ✓ Le somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a terzi per perdite patrimoniali cagionate involontariamente a quest'ultimi nell'ambito dello svolgimento di funzioni pubbliche/giudiziali;
- ✓ Somme che Assicurato è tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto doloso e/o colposo di collaboratori;
- ✓ Copertura dei costi di difesa nei limiti del quarto della somma assicurata.

Sono qui riportate le principali coperture; per un approfondimento si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Violazione di leggi della concorrenza
- ✗ Attività professionale diversa
- ✗ Perdita di danaro o di titoli al portatore
- ✗ Atti dolosi, disonesti o fraudolenti
- ✗ Insolvenza o altre procedure concorsuali
- ✗ Mancata iscrizione all'albo professionale
- ✗ Attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto
- ✗ Impegno, garanzia in relazione a immobili, fondi, investimenti, rendimenti, valore futuro etc
- ✗ Azioni legali intentate da enti pubblici
- ✗ Danni a cose e/o alle persone
- ✗ Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti / Circostanze pregresse
- ✗ Sanzioni, multe, ammende
- ✗ Guerra/terrorismo
- ✗ Esplosioni/ emanazioni di calore
- ✗ Inquinamento
- ✗ Embargo
- ✗ Rischio contrattuale puro
- ✗ Amministratore di stabili, attività di certificazione tributaria, assistenza fiscale, responsabilità amministrativo-contabile

Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! La presente Polizza è stipulata con la formula “claims made” e vale per le Richieste di risarcimento, nonché le circostanze (i) presentate per la prima volta agli Assicurati, (ii) comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo di validità della Polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) e (iii) relative ad Atti Illeciti commessi per la prima volta nel Periodo di validità della Polizza o nel Periodo di retroattività, ove applicabile

Per ulteriori limiti di copertura si prega di fare riferimento al DIP aggiuntivo e alle condizioni di Polizza



Dove vale la copertura?

La presente Polizza è valida per qualsiasi Richiesta di Risarcimento rivolta nei confronti dell'Assicurato nel mondo intero, ad eccezione di Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Canada e Stati Uniti.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- ✓ pagamento del premio
- ✓ alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- ✓ nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
- ✓ alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
- ✓ in caso di richiesta di risarcimento, informare tempestivamente la Compagnia. L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
- ✓ in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato per interno al momento della sottoscrizione presso l'Assicuratore o il Broker al quale la Polizza è assegnata.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. L'Assicurazione ha la durata di un anno e, in mancanza di disdetta, alla scadenza si rinnova di anno in anno.



Come posso disdire la polizza?

In mancanza di disdetta da una delle Parti mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima del termine del Periodo di Validità della Polizza, l'Assicurazione si rinnoverà tacitamente per un ulteriore anno e così di anno in anno e così successivamente previa dichiarazione da parte dell'Assicurato, da presentare entro e non oltre 30 giorni precedenti alla decorrenza del rinnovo, di:

- 1) assenza di sinistri o nuove circostanze note che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento;
- 2) dati relativi al fatturato dell'anno fiscale precedente;

Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui:

- 1) **se durante il *Periodo di validità della Polizza* venissero notificate dall'Assicurato circostanze e/o *Richieste di risarcimento all'Assicuratore*;**
- 2) **qualora il fatturato consuntivo dell'Assicurato risulti aumentato oltre il 20% rispetto a quello dichiarato in sede di prima sottoscrizione, anche a seguito di diversi aumenti annuali inferiori a tale soglia. Successivamente, il fatturato aumentato di più del 20% verrà preso in considerazione come base di calcolo, e pertanto, il tacito rinnovo sarà impedito qualora vi sia un ulteriore aumento del 20% rispetto a tale fatturato, e così successivamente.**



**Polizza di Assicurazione della responsabilità
Civile Professionale**

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
danni (DIP Aggiuntivo Danni)**

**Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia
Prodotto: “Responsabilità Civile Commercialisti e Consulenti del Lavoro”
Data di ultimo aggiornamento: Maggio 2020**

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA. AESA, società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio che dia conto del predetta fusione per incorporazione.

Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2017 - 30 novembre 2018, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2018:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.159 milioni (Euro 3.559 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 199 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.959 milioni (Euro 3.334 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.844 milioni);

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.264 milioni (Euro 3.677 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 129%; la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk>.

Al contratto di applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" per le coperture relative alla responsabilità civile.

Responsabilità civile professionale	L'Assicurazione, oltre che a coprire la responsabilità civile derivante dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale come da normative di legge, si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato per ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da Atto illecito, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle proprie attività.
Attività fiscale	L'Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a questi ultimi nell'espletamento delle attività di (i) gestione contabile fiscale; (ii) tenuta, aggiornamento e riordino di contabilità, registri IVA e libri paga; (iii) redazione di dichiarazione fiscali; (iv) elaborazione 730 per conto terzi (v) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso.
Funzioni Pubbliche / Giudiziali	La <i>Società</i> si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a <i>terzi</i> , per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a <i>terzi</i> nell'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti; è compreso l'incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché nell'espletamento dell'incarico di liquidatore non giudiziale in Società commerciali affidatogli dai Soci
Costi di difesa	Nell'ambito di tale copertura l'Assicurazione si riserva la facoltà di assumere la gestione delle vertenze designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettante all'Assicurato. Tale copertura opera nei limiti e nel rispetto dell'art. 1917 cod. civ., mentre sono espressamente escluse le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, né di multe / ammende / spese di giustizia penale.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

<u>ESTENSIONI DI GARANZIA</u>	
Perdita di documenti	L'Assicurazione indennizza la Perdita, distruzione, smarrimento, danneggiamento, alterazione di documenti di cui l'Assicurato sia civilmente responsabile nei limiti e nel rispetto di quanto specificato in Polizza
D. Lgs. n. 196/2003 (privacy)	L'Assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della legislazione in materia di Protezione Dati vigente ex Regolamento (UE) n. 2016/679 e successive norme di attuazione per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) nell'esercizio dell'attività professionale.
Interruzione/sospensione attività	L'Assicurazione indennizza la Responsabilità civile derivante da danno dovuti a interruzione o sospensione dell'attività professionale.
Commissione tributaria	L'Assicurazione opera anche nel caso di danni arrecati dall'Assicurato nell'espletamento della Funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla Legge n. 117/1988 - Responsabilità del Giudice.
Cessazione dell'attività/postuma	L'Assicurazione copre le Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore ai sensi di polizza nei dieci (10) anni successivi alla cessazione dell'attività ed esclusivamente nel caso di cessazione definitiva dell'Attività professionale o in caso di decesso dell'Assicurato. Tale garanzia opera nel rispetto dei limiti e delle condizioni di quanto previsto in Polizza.
Attività di Revisore in enti locali	La garanzia è estesa all'attività di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142 e/o successive modifiche e/o variazioni e/o integrazioni) .
Garanzia a favore degli eredi	In caso di decesso dell'Assicurato la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale in cui è incorso l'Assicurato nel rispetto di quanto indicato in Polizza.

Assicurati Addizionali / Studio Associato	Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata come singoli professionisti con propria P.IVA, a condizione che i relativi introiti non siano in misura prevalente sull'attività principale svolta presso lo studio associato. È facoltà della Società verificare, in caso di Sinistro, il rispetto del criterio sopra indicato. Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori e purché dichiarato al successivo rinnovo di polizza.
Ritardo accidentale	L'Assicurazione è operativa per quanto l'Assicurato possa essere ritenuto responsabile per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l'Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamento.
Elaborazione elettronica dati	La copertura si intende operante per l'uso di sistemi di elaborazione elettronica nei limiti dei servizi dati dall'Assicurato ai propri clienti. Tra queste è compreso altresì l'invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali e ai sensi del DPR 322/98 e successive modifiche
Attività di tributarista	La garanzia è estesa all'attività di attività di Tributarista, purché l'Assicurato sia iscritto all'albo dei dottori commercialisti;
D.lgs. 231/2007 – Legge antiriciclaggio	L'Assicurazione è operante per la responsabilità derivante da un errore professionale inerente la mancata osservanza dalle direttive del D.lgs. 231/2007 "Legge antiriciclaggio"

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione, membro dell'Organismo di Vigilanza (d.Lgs 231/2001)	Fermo quanto previsto in polizza, la copertura è estesa a quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite pecuniarie colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico di Membro di Consiglio di Sorveglianza e Comitato di controllo per la gestione, ivi compresi gli Organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni.
Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei	Fermo quanto previsto in polizza, la copertura è estesa a quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite pecuniarie involontariamente cagionate

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano


Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Conti	a terzi, in conseguenza di errori professionali commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge nell'adempimento dell'incarico di Sindaco, effettivo o supplente di Società di capitali non quotate in borsa (comprese peraltro le società di capitali controllate da società quotate in borsa) o Enti sia pubblici che privati, e di Revisore legale dei conti in società di capitali e in Enti pubblici o privati.
Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti	Fermo quanto previsto in polizza, la copertura è estesa a quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite pecuniarie colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione a quanto l'Assicurato volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni
Vincolo di solidarietà	Fermo quanto previsto in polizza, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato stesso, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Visto pesante	Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste in polizza, la copertura prevista dalla presente Polizza viene estesa anche per le perdite pecuniarie involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria (cd. visto pesante), conformemente a quanto previsto dalla legge in materia e sempre che l'Assicurato abbia i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività tributaria.
Assistenza Fiscale e Compensazione Crediti (visto leggero)	Nel rispetto di quanto previsto dalla polizza, la copertura è estesa altresì alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero): a) Assistenza Fiscale - come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 9 Luglio 1997, dalla Circolare n. 13 del 06.04.2006 dell'Agenzia delle Entrate; Semplificazioni Fiscali in attuazione dell'art. 7 della delega di cui alla legge n. 23 del 11/03/2014 e ogni loro successiva modifica e/o integrazione di legge; b) Compensazione Credito IVA - come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di conversione 102/09, come modificato dal D. L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e successive modifiche e/o integrazioni di legge; c) Compensazione Credito Irpef, Ires e Irap come specificato dal comma 574 dell'art. unico della legge di stabilità 2014, come modificato dal D. L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e successive modifiche e/o integrazioni di legge; d) Rimborsi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 175\14 come modificato dal comma 32 dell'art. 7-quater del DL 193/2016 convertito in Legge n.225 del 01/01/2016 e ogni altra successiva

	modifica e/o integrazione di legge
Elaborazione modelli 730	La Società, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in Polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme di cui all'art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, da corrispondere al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente
Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)	<p>Fermi i limiti e le condizioni previste in polizza, la garanzia è estesa anche alla RCT per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.</p> <p>RCO derivante da violazioni delle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione; • ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto 2 il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato. <p>L'Assicurazione R.C.T. e l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dagli Istituti e/o Enti di Previdenza e/o assistenza.</p> <p>Responsabilità civile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.</p>
Amministratori di stabili	Nel rispetto dei limiti e delle condizioni di Polizza, la copertura si estende anche all'Attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del Codice Civile e successive modifiche legislative e/o regolamenti.
Responsabilità Amministrativo – contabile	Nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite in Polizza, la copertura si estende anche a quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario per colpa grave in

	conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio della propria Attività professionale.
 Che cosa NON è assicurato?	
Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione, membro dell'Organismo di Vigilanza (d.Lgs 231/2001)	<ul style="list-style-type: none"> - la copertura opera limitatamente alla responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di professionista e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico del Consiglio di Sorveglianza e Comitato di controllo per la gestione, ivi compresi gli Organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di norma assicurate da una Polizza "D&O". - La copertura non è operante per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa agli incarichi sopra richiamati, oggetto della presente estensione, in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con l'Assicuratore e rinnovato di anno in anno senza soluzione di continuità. - In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato e agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale. - La copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi, previa autorizzazione da parte dell'Assicuratore.
Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti	<ul style="list-style-type: none"> - la garanzia non è operante per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco in Aziende che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana prima della sottoscrizione del presente contratto. - La copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi, previa autorizzazione da parte dell'Assicuratore. - Dalla garanzia restano escluse qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco, Revisore legale in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della data di effetto della presente Polizza
Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti	<ul style="list-style-type: none"> - La copertura non è operante per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Consigliere di Amministrazione in Aziende o Enti che siano in stato di

	<p>insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con l'Assicuratore e rinnovato di anno in anno senza soluzione di continuità.</p> <p>- In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.</p> <p>- La copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi, previa autorizzazione da parte dell'Assicuratore.</p>
Visto pesante	<p>- La copertura viene prestata sino a concorrenza del massimale indicato in Polizza, per ogni Richiesta di risarcimento e per Periodo assicurativo.</p>
Assistenza Fiscale e Compensazione Crediti (visto leggero)	<p>- La garanzia non comprende le specifiche coperture delle somme di cui all'art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241 e successive modifiche, limitatamente al rilascio di un visto infedele sui modelli 730.</p> <p>- Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico Sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato all'Assicuratore l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni.</p> <p>- Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico Sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato all'Assicuratore l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni.</p> <p>- Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.</p> <p>- Un danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.</p>
Elaborazione modelli 730	<p>- l'Assicuratore, dopo aver provveduto al risarcimento dello Stato o del diverso Ente impositore, procederà al recupero dell'importo dello scoperto a carico dell'Assicurato; la mancata corresponsione di tale importo da parte dell'Assicurato entro 60</p>

	<p>giorni solari dalla data di richiesta comporterà la risoluzione dell'Assicurazione e verrà considerata come circostanza da comunicarsi ai sensi del comma 2 dell'art.6 D.lgs del 9 Luglio 1997 N.241.</p> <p>- In applicazione dell'art. 1915 del Codice Civile, l'Assicurato perderà il diritto all'indennizzo nel caso in cui non ponga in essere le azioni necessarie ad evitare o mitigare l'insorgere della propria responsabilità, ad esempio mediante la proposizione della dichiarazione rettificativa o (laddove il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione) mediante la comunicazione dei dati relativi alla rettifica di cui all'art. 6 comma 1 let. a) del D. Lgs. 175/2014.</p>
R.C.T.	<p>Si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale; <input type="checkbox"/> cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera; <input type="checkbox"/> da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore; <input type="checkbox"/> da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; <input type="checkbox"/> conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; <input type="checkbox"/> a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; <input type="checkbox"/> derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto. <input type="checkbox"/> derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati; <input type="checkbox"/> verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo
R.C.O.	<ul style="list-style-type: none"> - L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge. - dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali; - derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati; - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente

Amministratore di stabili condominiali	<p>La presente garanzia non vale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi impianti e/o dipendenze); - per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e dei relativi pagamenti dei premi.
Responsabilità Amministrativo – Contabile	<p>La presente estensione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. attività svolta dall'Assicurato presso istituti finanziari di qualunque genere (Banca d'Italia, Cassa Depositi e Prestiti, etc.); b. responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente; c. la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi; d. calunnia, ingiuria, diffamazione; e. azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente Polizza; f. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005; g. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito; h. danni derivanti da violazioni dell'art. 191 del T.U.E.L.



Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.

L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente.

Per le seguenti coperture sono previsti i sottolimiti e le franchigie indicati nella tabella sotto:

Garanzia	Scoperto / Franchigia	Sottolimito
Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione, membro dell'Organismo di Vigilanza (d.Lgs 231/2001)	10% con il minimo di 5.000 euro e massimo 20.000 euro per sinistro	50% del massimale per sinistro e per anno assicurativo
Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti	10% con il minimo di 5.000 euro e massimo 20.000 euro per sinistro	50% del massimale per sinistro e per anno assicurativo
Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti	10% con il minimo di 5.000 euro e massimo 20.000 euro per sinistro	50% del massimale per sinistro e per anno assicurativo
Elaborazione modelli 730	25% dell'importo dell'imposta che sarebbe stata richiesta al contribuente	
RCT	Euro 250,00	Euro 500.00,00 per sinistro
RCO	Euro 2.500,00 per danneggiato	Euro 500.000,00 per sinistro
Responsabilità amministrativo – contabile		Euro 500.000,00 per sinistro per anno.



Che obblighi ho? Quale obblighi ha l'impresa?



Cosa fare in caso di sinistro?	<p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:</p> <p>AIG Europe SA Financial Lines Claims Piazza Vetra, 17 20123 Milano Italia</p> <p>Il termine massimo per l'invio delle suddette comunicazioni è di 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l'Assicurato sia venuto a conoscenza del medesimo o di una circostanza.</p>
	<p>Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p>




AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

	<p>Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> <p>La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.</p>
 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato.</p>
Rimborso	<p>Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.</p>
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'Assicurazione cessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di decesso dell'Assicurato; - in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;

	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale: in tal caso il rapporto cessa con effetto immediato; - in caso di cessazione dell'attività: in tal caso il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della Polizza.
Sospensione	Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato.
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il professionista che vuole assicurarsi contro la responsabilità civile professionale derivante dall'esercizio dell'attività professionale di Commercialista e Consulente del Lavoro, svolta in forma individuale o associata, con regolare iscrizione all'Albo Professionale.	
 Quali costi devo sostenere?	
I costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 15,00%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.	
COME PRESENTARE I RECLAMI	
All'impresa assicuratrice	<p>È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi:</p> <p>AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com</p>

	<p>Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.</p> <p>Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS.</p> <p>Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.</p> <p>Di seguito i recapiti dell'IVASS:</p> <p>Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)</p> <p>Via del Quirinale, 21 00187 Roma</p> <p>fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza</p>

	<p>nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html .</p> <p>Il nuovo reclamo dovrà contenere:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</p> <p>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</p> <p>c) breve descrizione del motivo di lamentela;</p> <p>d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi;</p> <p>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.</p> <p>In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.</p>
<p>Al Commissariat aux assurances (CAA)</p>	<p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.</p> <p>I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges . Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Arbitrato</p>	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo</p>

	<p>esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-<i>bis</i>, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all'esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ . Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm),</p> <p>o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p> <p>Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori informazioni</p>

	<p>sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: http://ec.europa.eu/odr. L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com.</p>
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Responsabilità Civile Commercialisti e Consulenti del Lavoro



DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA – ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI – PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Avvertenza: a norma dell'art. 166, comma 2 del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private" si richiama l'attenzione della Contraente e dell'Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto contenenti decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico della Contraente o dell'Assicurato.

Data ultimo aggiornamento: Novembre 2020

Indice

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	5
SEZIONE II – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE	8
Capitolo 1 – Garanzie Base	8
A. Responsabilità Civile professionale	8
Art. 1 – Oggetto della copertura	8
B. Attività fiscale	8
Art. 2 – Oggetto della copertura	8
C. Funzioni pubbliche e/o giudiziali	8
Art. 3 – Oggetto della copertura	8
D. Collaboratori	9
Art. 4 – Oggetto della copertura	9
E. Costi di difesa	9
Art. 5 – Oggetto della copertura	9
Capitolo 2 – Limitazioni ed esclusioni valide per le garanzie base	9
Art. 6 – Limiti di copertura delle garanzie base	9
Art. 7 – Esclusioni	9
Capitolo 3 – Operatività claims made and reported	11
Art. 8 – Validità della garanzia (Claims made and reported)	11
Capitolo 4 – Estensioni di garanzia	12
A. Perdita di documenti	13
Art. 9 – Perdita di documenti - Oggetto della presente copertura	13
Art. 10 – Perdita di documenti - Limiti di copertura della garanzia	13
B. Privacy GDPR Regolamento UE 679/2016 e successive norme di attuazione	13
Art. 11 – Privacy GDPR Regolamento UE 679/2016 e successive norme di attuazione Oggetto della	13

copertura	
C. Interruzione attività	13
Art. 12 – Interruzione attività - Oggetto della copertura	14
D. Membro di Commissione Tributaria	14
Art.13 – Membro di Commissione Tributaria - Oggetto della copertura	14
E. Cessazione attività e proroga della garanzia	14
Art. 14 – Cessazione attività e proroga della garanzia - Oggetto della copertura	14
Art. 15 – Cessazione attività e proroga della garanzia - Limiti di copertura della garanzia	14
F. Attività di Revisore in Enti Locali	14
Art. 16 – Attività di Revisore in Enti Locali - Oggetto della copertura	14
G. Garanzia a favore degli eredi	14
Art. 17 – Garanzia a favore degli eredi - Oggetto della copertura	14
H. Assicurati addizionali / Studio associato	15
Art. 18 – Assicurati addizionali / Studio associato - Oggetto della copertura	15
Art. 19 – Assicurati addizionali / Studio associato – Limitazioni di copertura della garanzia	15
I. Ritardo accidentale	15
Art. 20 – Ritardo accidentale - Oggetto della copertura	15
J. Elaborazione elettronica dati	15
Art. 21 – Elaborazione elettronica dati - Oggetto e limiti della copertura	15
K. Attività di tributarista	16
Art. 22 – Attività di Tributarista – Oggetto e limiti della copertura	16
L. D.Lgs. 231/2007 – Legge Antiriciclaggio	16
Art. 23 – D.Lgs 231/2007 – Legge Antiriciclaggio – Oggetto e limiti della copertura	16
Capitolo 5 – Garanzie opzionali con pagamento di premio aggiuntivo	16
A. Attività di membro del consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001	16
Art. 24 – Attività di membro del consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 - Oggetto della copertura	16
Art. 25 – Attività di membro del consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 - Limiti di copertura della garanzia	17
Art. 26– Attività di membro del consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia	17
B. Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di revisione legale dei Conti	17
Art. 27 – Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di revisione legale dei Conti - Oggetto della copertura	18
Art. 28 – Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di revisione legale dei Conti - Limiti di copertura	18
Art. 29 – Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di revisione legale dei Conti - Limitazioni ed Esclusioni	18
C. Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o di Enti	19
Art. 30 – Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o di Enti - Oggetto della copertura	19
Art. 31 – Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o di Enti - Limiti di copertura della garanzia	19
Art. 32 – Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o di Enti - Limitazioni ed esclusioni previsti per la presente garanzia	20
D. Vincolo di solidarietà per le garanzie previste ai punti A, B e C del Capitolo 5	20
Art. 33 – Vincolo di solidarietà per attività ordinaria e per le garanzie previste ai punti A, B e C del	20

Capitolo 5 - Oggetto della copertura	
E. Visto pesante	20
Art. 34 – Visto pesante - Oggetto della copertura	21
Art. 35 – Visto pesante - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia	21
F. Assistenza fiscale e compensazione crediti (c.d. visto leggero)	21
Art. 36 – Assistenza fiscale e compensazione crediti (c.d. visto leggero) - Oggetto della copertura	21
Art. 37 – Assistenza fiscale e compensazione crediti (c.d. visto leggero) - Limiti di copertura della garanzia	22
Art. 38 – Assistenza fiscale e compensazione crediti (c.d. visto leggero) - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia	22
G. Elaborazione modelli 730	23
Art. 39 – Elaborazione modelli 730 - Oggetto della copertura	23
Art. 40 – Elaborazione modelli 730 - Limiti di copertura della garanzia	23
Art. 41 – Elaborazione modelli 730 - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia	23
H. Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto; Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)	23
Art. 42 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto - Oggetto della copertura R.C.T.	23
Art. 43 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto - Limiti di copertura della garanzia R.C.T.	24
Art. 44 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto - Limitazioni ed esclusioni previste per la garanzia R.C.T.	24
Art. 45 – Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Oggetto della copertura R.C.O.	25
Art. 46 – Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Limiti di copertura della garanzia R.C.O.	25
Art. 47 – Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Limitazioni ed esclusioni previste per la garanzia R.C.O.	25
Art. 48 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto; Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Precisazioni riferite alla garanzie R.C.T. e/o R.C.O.	26
Art. 49 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto; Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Rivalsa Istituti e/o Enti di Previdenza e/o Assistenza	26
J. Amministratore di stabili condominiali	26
Art. 50 – Amministratore di stabili condominiali - Oggetto della copertura	26
Art. 51 – Amministratore di stabili condominiali - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia	26
K. Responsabilità Amministrativo contabile	27
Art. 52 – Responsabilità Amministrativo Contabile – Oggetto della copertura	27
Art. 53 – Responsabilità Amministrativo Contabile – Limiti di copertura	27
Art. 54 – Responsabilità Amministrativo Contabile – Limitazioni ed esclusioni previsti per la presente garanzia	27
SEZIONE IV – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I SINISTRI	27
Capitolo 6 – Richieste di risarcimento: come e quando notificarle	27
Art. 55 – Notifica di richiesta di risarcimento e circostanze	27
Art. 56 – Richieste di risarcimento correlate	28
Art. 57 – Circostanze	28
Art. 58 – Richieste di risarcimento fraudolente	28
Art. 59 – Procedura di risarcimento del danno	28



Capitolo 7 – Gestione della difesa	28
Art. 60 – Difesa	28
Art. 61 – Anticipo dei costi	29
Art. 62 – Consenso dell'Assicuratore	29
Art. 63 – Consenso dell'Assicurato	29
Art. 64 – Cooperazione	29
Art. 65 – Surrogazione	29
SEZIONE V – NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	30
Art. 66 – Dichiarazioni inesatte e reticenti	30
Art. 67 – Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati	30
Art. 68 – Durata dell'Assicurazione – Tacito Rinnovo	30
Art. 69 – Cessazione della Polizza	31
Art. 70 – Pagamento del Premio	31
Art. 71 – Altre Assicurazioni	31
Art. 72 – Aggravamento del rischio	31
Art. 73 – Ambito di applicazione territoriale	31
Art. 74 – Recesso in caso di sinistro	31
Art. 75 – Ripartizione del danno	32
Art. 76 – Cessione del contratto e modifiche	32
Art. 77 – Risoluzione delle controversie / Clausola compromissoria	32
Art. 78 – Comunicazioni	32
Art. 79 – Legge applicabile, foro competente	33
Art. 80 – Clausola broker	33
Art. 81 – Massimale e Franchigia	33
SEZIONE VI – APPENDICE NORMATIVA	33



SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcune parole del glossario assicurativo, nonché di quei termini che nella Polizza assumono un significato specifico. Quando le parole contenute nella presente sezione verranno utilizzate in maiuscolo nella Polizza, esse assumeranno il significato di seguito indicato. I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente polizza sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto.

Assicurato: si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, per Assicurato si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati/Collaboratori dello Studio.

Assicuratore: si intende AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assicurazione: si intende il contratto concluso tra il Contraente e l'Assicuratore con cui il primo, a fronte del pagamento del Premio, trasferisce al secondo il rischio del verificarsi dell'evento indicato nel contratto.

Attività professionali: si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall'Assicurato in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall'Assicurato, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall'Assicurato prima delle decorrenza della presente Polizza. L'attività professionale è riportata nella Scheda di Polizza.

Azioni dolose / fraudolente del Dipendente: si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un Dipendente (i) non autorizzata o ratificata, né espressamente né implicitamente; e (ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità in capo al Contraente o ad una società controllata.

Atto Illecito: si intende qualsiasi effettivo errore professionale, omissione e/o dichiarazione inesatta, compiuto dall'Assicurato o da qualsiasi persona della quale l'Assicurato è civilmente responsabile, ed ogni altro atto doloso o fraudolento commesso dalle persone di cui l'Assicurato è civilmente responsabile, che possa provocare una futura perdita a Terzi.

Broker: si intende l'intermediario assicurativo indicato nella Scheda di Polizza a cui è stata assegnata la gestione della Polizza.

Codice delle Assicurazioni: si intende il Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, come di volta in volta modificato.

Condizioni di Assicurazione: si intende il presente documento contenente le condizioni, le modalità, i termini ed i limiti entro cui viene prestata l'Assicurazione.

Contraente: si intende il soggetto che stipula l'Assicurazione e si obbliga a pagare il Premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Si rimanda alla Scheda di polizza per la sua specifica individuazione.

Costi di difesa: si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato o per conto dell'Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi



Richiesta di Risarcimento.

Danni: si intende qualsiasi pregiudizio di cui un *Assicurato* sia tenuto a rispondere a *Terzi*, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un *Assicurato*, o a seguito di transazioni negoziate dall'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

Danno a cose: si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.

Danno alla persona: si intende lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.

Dipendente: si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal *Contraente* o ogni società controllata con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i *Dipendenti* a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.

Documenti: si intendono tutti i documenti di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, **ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.**

Errore professionale: si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa o gravemente colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di *Attività professionali*, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi *Assicurato*. A titolo esemplificativo saranno considerati *Errori professionali*, ai sensi della presente *Polizza*, le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell'onore e della reputazione della persona compiute nell'esercizio delle *Attività professionali*.

Franchigia: si intende l'importo fisso prestabilito, dedotto dalla somma assicurata, che *l'Assicurato* tiene a suo carico e per il quale *l'Assicuratore* non riconosce il *Risarcimento*.

Indennizzo: si intende la somma dovuta dalla *Società*, nei confronti dell'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*.

Intermediario: si intende l'intermediario assicurativo indicato nella *Scheda di Polizza* a cui è stata assegnata la gestione della *Polizza*.

IVASS: si intende l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Si tratta di un ente di diritto pubblico a cui spetta la vigilanza sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari di assicurazione.

Massimale: si intende l'obbligazione massima a carico dell'*Assicuratore* per sinistro e/o per periodo assicurativo previsto per ciascuna specifica garanzia nelle *Condizioni Generali di Assicurazione* o nella *Scheda di Polizza*.

Parti: si intende congiuntamente *l'Assicuratore* e il *Contraente*.

Perdite patrimoniali: si intende ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni a cose o a persone. **Non rientrano nella definizione di "Perdite patrimoniali" e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, ivi compresi i danni a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche o variazioni, i danni multipli e le**



penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all'*Assicurato*; (4) i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di fare o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi *Assicurato* ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente *Polizza* o nella giurisdizione in cui viene avanzata una *Richiesta di risarcimento*; oppure (7) qualsivoglia *Danno* a persone o cose e qualsivoglia effetto o conseguenza diretta o indiretta di danni a cose o a persone, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni all'integrità fisica, psicologica e morale, infortuni, malattie, infezioni e contaminazioni, i danni non patrimoniali di qualsiasi tipologia (tra cui i danni esistenziali, morali e biologici) la sofferenza psicologica di qualsivoglia natura e i danni a cose, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il danneggiamento, la distruzione, lo smarrimento, la perdita di valore d'uso o commerciale.

Periodo di osservazione: si intende l'ulteriore periodo di tempo, successivo al *Periodo di validità della Polizza*, durante il quale l'*Assicurato* potrà validamente ricevere, per la prima volta, *Richieste di risarcimento* e potranno validamente emergere, per la prima volta, circostanze. L'*Assicurato* dovrà entro il medesimo periodo comunicare all'*Assicuratore* le predette *Richieste di risarcimento* e circostanze, affinché la copertura possa operare. Tali *Richieste di risarcimento* o circostanze devono essere presentate in relazione a un *Atto illecito* commesso successivamente alla data di retroattività e anteriormente alla data di scadenza del *Periodo di validità della Polizza*.

Periodo di retroattività: periodo di tempo, precedente al *Periodo di validità della Polizza*, nel quale l'*Assicurato* può avere commesso gli *Atti illeciti* per i quali è prestata la copertura, purché questi (ovvero circostanze o *Richieste di risarcimento* da essi derivanti) non siano già noti al momento della resa delle dichiarazioni precontrattuali.

Periodo di validità della Polizza: si intende il periodo di tempo, che inizia alla data di decorrenza, nel quale possono validamente essere commessi gli *Atti illeciti coperti dall'Assicurazione* e nel quale possono validamente pervenire all'*Assicurato*, per la prima volta, *Richieste di risarcimento* o emergere circostanze. L'*Assicurato* dovrà entro il medesimo periodo (o nel *Periodo di osservazione*, ove applicabile) comunicare all'*Assicuratore* le predette *Richieste di risarcimento* e circostanze, affinché la copertura possa operare.

Polizza: si intende il presente contratto, comprensivo delle *Condizioni Generali di Assicurazione* e del *Scheda di Polizza*.

Premio: si intende il prezzo che il *Contraente* paga per acquistare la/e garanzia/e offerta/e dall'*Assicuratore*. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia dell'*Assicurazione*. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione devono intendersi a carico dell'*Assicurato*.

Richiesta di risarcimento: si intende qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'*Assicurato* per *Perdite Patrimoniali* o altre perdite economiche per le quali è prestata l'*Assicurazione*.

Risarcimento: si intende la somma dovuta dall'*Assicurato* al danneggiato in caso di *Sinistro*.

Rischio: si intende la probabilità che si verifichi il *Sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne.



Rivalsa: si intende il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente al primo di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai Terzi danneggiati, nei casi in cui l'Assicuratore avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Scheda di Polizza: si intende il documento contenente i dati del Contraente e dell'Assicurato, tutte le garanzie con l'indicazione di quali sono operanti e quali no, l'ammontare delle Franchigie, degli Scoperti e dei Massimali per ciascuna garanzia operante.

Scoperto: si intende la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: si intende il fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale può derivare un danno patrimoniale.

Società: si intende l'impresa assicuratrice del presente contratto.

Spese per il ripristino della reputazione: si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il previo consenso scritto dell'Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell'Assicurato dal fatto che una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente Polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.

Terzi: si intende qualsiasi persona fisica o ente. **La definizione di Terzi non include: (i) un Assicurato; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'Assicurato; oppure (iii) una persona che abbia un legame di parentela e affini con lui conviventi; oppure (iv) i collaboratori, i dipendenti e praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al punto (i) – che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato; oppure (v) i soggetti con qualifica di Assicurato aggiuntiva .**

SEZIONE II – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Capitolo 1 – Garanzie Base

A. Responsabilità Civile Professionale

Art. 1 - Oggetto della copertura

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale di Commercialista e/o Consulente del lavoro, nella sua qualità di libero professionista, come da normative vigenti e successive modifiche legislative e/o regolamenti.

In particolare, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni Perdita patrimoniale che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, compresi i clienti, per i Danni involontariamente cagionati da Atto illecito, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle proprie attività.

B. Attività fiscale

Art. 2- Oggetto della copertura

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni Perdita patrimoniale che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, per i Danni involontariamente cagionati a questi ultimi nell'espletamento delle attività di (i) gestione contabile fiscale; (ii) tenuta, aggiornamento e riordino di



contabilità, registri IVA e libri paga; (iii) redazione di dichiarazioni fiscali; (iv) elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai singoli professionisti.

In suddetta attività sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'*Assicurato* per responsabilità attribuibili all'*Assicurato* stesso

C. Funzioni pubbliche e/o giudiziali

Art. 3 – Oggetto della copertura

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* da ogni *Perdita pecuniaria* che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a *Terzi*, per i *Danni* involontariamente cagionati a *Terzi* nell'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti. Rientra nella garanzia l'incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché nell'espletamento dell'incarico di liquidatore non giudiziale in società commerciali affidatogli dai soci.

D. Collaboratori

Art. 4 – Oggetto della copertura

La *Società* si obbliga ad indennizzare l'*Assicurato* per ogni *Perdita pecuniaria* che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a *Terzi* in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti facenti parte dello studio professionale dell'*Assicurato* e per il quale l'*Assicurato* sia civilmente responsabile.

E. Costi di difesa

Art. 5 – Oggetto della copertura

La *Società* assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. In osservanza del disposto di cui all'art. 1917 del Codice Civile, i *Costi di difesa* saranno a carico dell'*Assicuratore* nei limiti del quarto del massimale stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda. La *Società* non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale

Capitolo 2 – Limitazioni ed esclusioni valide per le garanzie base

Articolo 6 - Limiti di copertura delle garanzie base

Ove non diversamente previsto, le garanzie base sono prestate dall'*Assicuratore* con l'applicazione di *Franchigie e Massimali*. Tali limitazioni sono specificamente concordate con il *Contraente* prima della sottoscrizione dell'*Assicurazione*. Si rimanda pertanto alla *Scheda di Polizza* per il dettaglio sui Limiti di copertura applicati all'*Assicurazione*. Salvo diversa disposizione di legge, l'*Assicurazione* fornita dalla presente *Polizza* coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'*Assicuratore* o da qualsiasi impresa o affiliata di AIG, la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze, non potrà eccedere il massimale della *Polizza* con massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il *Massimale* della presente *Polizza*. La presente *Polizza* non coprirà i *Costi di difesa* traenti origine da una *Richiesta di risarcimento* laddove un'altra *Polizza* di assicurazione imponga ad un

assicuratore un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*.

Art. 7 – Esclusioni

L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le *Perdite patrimoniali* connesse a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*:

- a) **Antitrust**: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza;
- b) **Atti dolosi, fraudolenti, disonesti**: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiara costituire, o che un *Assicurato* ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l'*Assicuratore* avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di *Danni* in relazione a tale *Richiesta di risarcimento*, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia *Azioni dolose/fraudolente del Dipendente*;
- c) **Esplosioni/emanazioni/radiazioni**: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle;
- d) **Guerra/terrorismo**: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica;
- e) **Inquinamento**: di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) **Insolvenza**: traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'*Assicurato* ovvero alla sottoposizione di un *Assicurato* ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- g) **Mancata iscrizione all'albo**: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un *Assicurato* che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione della attività;
- h) **Muffa tossica e amianto**: traente origine da, basata su o attribuibile alla presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto;
- i) **Richieste di risarcimento/circostanze pregresse**: (i) presentata prima della data di decorrenza della presente *Polizza* ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente

origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente *Polizza*, un qualsiasi *Assicurato* avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una *Richiesta di risarcimento*;

- j) **U.S.A./Canada:** presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in uno qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti;
- k) **Titoli al portatore:** conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore;
- l) **Valore futuro/rendimento:** attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi rendimento dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue: disponibilità di fondi, proprietà immobiliari o personali, beni e/o merci, qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere;
- m) **Enti pubblici / Authority di regolamentazione:** derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* derivante dall'attività professionale assicurata effettuata dall'Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati;
- n) **Rischio contrattuale puro:** riconducibile ad una: penalità contrattuale in genere inflitta direttamente all'assicurato, sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato, irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- o) **Danni a cose e persone:** traente origine da, basata su o attribuibile a *Danni a cose e/o Danni alle persone*;
- p) **Attività professionale diversa:** in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in *Polizza*, in particolare non vale: in relazione (i) all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti e (ii) in relazione all'attività di membro di ODV ai sensi del D.Lgs. 231/2001; e inerente (iii) l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di Società od enti.
- q) **Sanzioni:** se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla *Compagnia*, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente *Polizza* o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la *Compagnia*, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta

sanzione o embargo;

- r) **Altre condizioni aggiuntive:** traenti origine da, basate su o attribuibili a:
- a) attività di amministrazione di stabili;
 - b) attività di certificazione tributaria (c.c. "visto pesante");
 - c) assistenza fiscale — Visto di conformità (c.c. "visto leggero");
 - d) responsabilità solidale;
 - e) responsabilità amministrativo-contabile;
- a meno che non sia stata richiamata nella *Scheda di Polizza* la relativa condizione aggiuntiva e pagato il sovrappremio convenuto.

Capitolo 3 – Operatività Claims made and reported

Art. 8 - Validità della garanzia ("claims made and reported")

La presente *Polizza* vale per le *Richieste di risarcimento*, nonché le circostanze (i) presentate per la prima volta agli *Assicurati*, (ii) comunicate per iscritto all'*Assicuratore* durante il *Periodo di validità della Polizza*, o il *Periodo di osservazione* (ove applicabile) e (iii) relative ad *Atti Illeciti* commessi per la prima volta nel *Periodo di validità della Polizza* o nel *Periodo di Retroattività*, ove applicabile.

Le predette *Richieste di risarcimento* non sono coperte qualora le stesse si riferiscano ad *Atti illeciti/circostanze*: (a) già denunciati ad altro assicuratore; (b) commessi durante il *Periodo di Retroattività* ma già noti al *Contraente/Assicurato* al momento delle dichiarazioni precontrattuali (e, pertanto, noti al momento della stipula della presente *Polizza*) e, (b) commessi dopo la scadenza del *Periodo di Validità* della presente *Polizza*.

Esempio n.1:

Tizio, che esercita la professione di commercialista, compra questa assicurazione in data 31 dicembre 2017 con efficacia dal 1 gennaio 2018, con validità di un anno e con periodo di retroattività annuale, rinnovabile salvo disdetta. In data 1 settembre 2017, Tizio dimentica di depositare tempestivamente presso l'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi di Caio, cliente di Tizio, il quale, adirato del comportamento negligente di Tizio, in data 20 dicembre 2017 gli formula richiesta scritta di potenziali richieste risarcitorie in caso subisse un danno da tale comportamento di Tizio. In data 1 Marzo 2018, Caio viene sanzionato dall'Agenzia delle Entrate con una sanzione amministrativa pecuniaria per una somma di Euro 1.000,00 e Tizio riceve da Caio una Richiesta di Risarcimento per il danno subito. Tale Richiesta di risarcimento non è coperta dalla presente Polizza, in quanto Tizio prima della stipula della presente Polizza era già a conoscenza della circostanza che avrebbe potuto dar luogo alla Richiesta di risarcimento.

Esempio n.2

Tizio, che esercita la professione di commercialista, compra questa assicurazione in data 31 dicembre 2017 con efficacia dal 1 gennaio 2018, con validità di un anno e con periodo di retroattività annuale, rinnovabile salvo disdetta. In data 1 settembre 2017, Tizio dimentica di depositare tempestivamente presso l'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi di Caio, cliente di Tizio, il quale, adirato del comportamento negligente di Tizio, in data 20 dicembre 2017 gli formula richiesta scritta di potenziali richieste risarcitorie in caso subisse un danno da tale comportamento di Tizio. Nel settembre 2017, Tizio era coperto da un'altra assicurazione stipulata con la Compagnia Alfa S.p.A. ed immediatamente comunica ad Alfa S.p.A. tale evento già nel settembre 2017. In data 1 marzo 2018, Caio viene sanzionato dall'Agenzia delle Entrate con una

sanzione amministrativa pecuniaria per una somma di Euro 1.000,00 e Tizio riceve da Caio una Richiesta di Risarcimento per il danno subito. Tale Richiesta di risarcimento, non sarà coperta dalla presente Polizza, in quanto l'atto illecito che ha originato il Sinistro era noto ed era già stato denunciato alla compagnia Alfa S.p.A.

Esempio n.3

Tizio, che esercita la professione di commercialista, stipula questa assicurazione in data 1 gennaio 2018, con validità di un anno e con periodo di retroattività annuale, rinnovabile salvo disdetta. In data 1 settembre 2018, Caio, cliente di Tizio, viene condannato a pagare una sanzione pari a euro 1.000,00. Tale condanna è stata originata da un errore di Tizio, che, per dimenticanza, aveva sbagliato ad effettuare i calcoli relativi all'IMU 2018. La polizza, scaduta in data 31 dicembre 2018 non è stata rinnovata, attivandosi di conseguenza il Periodo di osservazione previsto. In data 2 Gennaio 2019, Tizio riceve da Caio una Richiesta di risarcimento per il danno subito. Tale Richiesta di risarcimento, tempestivamente comunicata all'Assicuratore, è comunque coperta dalla presente Polizza, perché l'atto illecito e la Richiesta di risarcimento sono avvenuti durante il Periodo di osservazione.

Capitolo 4 – Estensioni di garanzia

Le seguenti garanzie rappresentano dei benefici ulteriori ossia delle estensioni delle garanzie base, rilasciate gratuitamente dall'*Assicuratore* in favore dell'*Assicurato* senza quindi il pagamento di un premio aggiuntivo.

Le limitazioni e le esclusioni, ed inoltre l'operatività secondo la modalità *claims made and reported*, descritte per le Garanzie Base, trovano applicazione altresì alle estensioni di garanzia, salvo quanto sotto disposto in via derogatoria.

A. Perdita di documenti

Art. 9 – Perdita di documenti - Oggetto della presente copertura

In relazione a *Documenti di Terzi*:

- i. di cui un *Assicurato* è legalmente responsabile e
- ii. che, durante il *Periodo di validità della Polizza*, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di *Attività professionali*,

saranno ricompresi nella copertura offerta dalla presente *Polizza* anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* per sostituire o ripristinare tali *Documenti*, fermo restando che:

- a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i *Documenti* sono in transito, oppure custoditi dall'*Assicurato* o da qualsiasi persona alla quale l'*Assicurato* li abbia affidati;
- b) i *Documenti* smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'*Assicurato* o di un suo incaricato;
- c) l'ammontare di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragata da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato*; e
- d) l'*Assicuratore* non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarpe e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'*Assicurato*.

Art. 10 – Perdita di documenti - Limiti di copertura della garanzia

Limiti di copertura

La presente estensione è prestata dall'Assicuratore con l'applicazione dei seguenti limiti:

Franchigia: non si applica alcuna **Franchigia**

Massimale: Euro 150.000 (euro centocinquantamila/00) per **Sinistro** e per anno assicurativo.

B. Privacy - GDPR Regolamento UE 679/2016 e successive norme di attuazione

Art. 11 – Privacy - GDPR Regolamento UE 679/2016 e successive norme di attuazione - Oggetto della copertura

La copertura fornita dalla presente *Polizza* si intenderà automaticamente estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della legislazione in materia di Protezione Dati vigente ex Regolamento (UE) n. 2016/679 e successive norme di attuazione, per perdite patrimoniali causate a *Terzi*, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) nell'esercizio dell'*Attività professionale*.

C. Interruzione attività

Art. 12 – Interruzione attività - Oggetto della copertura

La copertura fornita dalla presente *Polizza* viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per *Danni da interruzione e sospensione dell'attività di Terzi* connessi all'*Attività professionale* esercitata.

D. Membro di Commissione Tributaria

Art. 13 – Membro di Commissione Tributaria - Oggetto della copertura

La copertura fornita dalla presente *Polizza* viene estesa all'Assicurato quale responsabile nell'espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.

E. Cessazione attività e proroga della garanzia

Art. 14 – Cessazione attività e proroga della garanzia - Oggetto della copertura

In caso di cessazione definitiva dell'*Attività professionale* o in caso di decesso dell'Assicurato, l'Assicurato e/o i suoi aventi causa hanno facoltà di richiedere all'Assicuratore l'estensione della garanzia per le *Richieste di risarcimento* avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore ai sensi di *Polizza* nei 10 (dieci) anni successivi alla cessazione dell'Attività, ma solo a condizione che dette *Richieste di risarcimento* si riferiscano ad *Atti* verificatisi prima della cessazione dell'attività, con le seguenti modalità:

- a) per i primi 5 (cinque) anni previo pagamento di un importo pari al 200% di un'intera annualità di *Premio*;
- b) per i successivi 5 (cinque) anni previo pagamento di un importo pari al 150% di un'intera annualità di *Premio*.

Art. 15 - Cessazione attività e proroga della garanzia - Limitazioni di copertura della garanzia

In aggiunta a quanto previsto agli articoli 6 e 7, la presente estensione di garanzia, si applica

con le seguenti limitazioni:

- la garanzia non sarà operante nel caso di recesso in caso di *Sinistro*, nonché in caso di sospensione o radiazione dall'albo.
- il *Massimale* indicato in *Polizza* costituisce il massimo esborso a carico della *Società* indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di *Assicurazione*.

F. Attività di Revisore in enti locali

Art. 16 – Attività di Revisore in enti locali - Oggetto della copertura

La garanzia è estesa all'attività di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142 e/o successive modifiche e/o variazioni e/o integrazioni) .

G. Garanzia a favore degli eredi

Art. 17 – Garanzia a favore degli eredi - Oggetto della copertura

In caso di decesso dell'*Assicurato* la *Società* si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorso dall'*Assicurato*, a termini delle condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

H. Assicurati addizionali / Studio associato

Art. 18 – Assicurati addizionali / Studio associato - Oggetto della copertura

Qualora il *Contraente* sia uno Studio Associato, la garanzia è valida per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata come singoli professionisti con propria P.IVA, a condizione che i relativi introiti non siano in misura prevalente sull'attività principale svolta presso lo studio associato e che vengano dichiarati nel questionario separatamente dagli introiti fatturati dallo studio associato.

È' facoltà della *Società* verificare, in caso di sinistro, il rispetto del criterio sopra indicato.

In base a quanto sopra si intendono assicurate le persone nominativamente indicate nel questionario, che **fa fede per tutti gli associati.**

Nel caso in cui la garanzia cessi per una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione all'*Assicuratore*, **purché dichiarato al successivo rinnovo di *Polizza*.**

Art. 19 - Assicurati addizionali / Studio associato – Limitazioni di copertura della garanzia

In aggiunta a quanto previsto agli articoli 6 e 7, la presente estensione di garanzia, si applica con le seguenti limitazioni:

- Tale garanzia è prestata nei limite del *Massimale* convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il *Contraente* e tra loro.

I. Ritardo accidentale

Art. 20 – Ritardo accidentale - Oggetto della copertura

L'Assicurazione è operativa per quanto l'Assicurato possa essere ritenuto responsabile per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l'Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamento.

J. Elaborazione elettronica dati

Art. 21 – Elaborazione elettronica dati - Oggetto della copertura

Si intende parificata all'attività dell'Assicurato quella svolta dall'azienda di elaborazione elettronica dei dati (precisata in *Polizza* in quanto di proprietà dell'Assicurato o nella quale l'Assicurato è interessato) **limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell'Assicurato stesso.**

La copertura si intende operante per l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali e ai sensi del DPR 322/98 e successive modifiche (a titolo esemplificativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 dell'Agenzia delle Entrate "Versamenti on-line obbligatori dal 01.10.2006").

K. Attività di Tributarista

Art. 22 – Attività di Tributarista – Oggetto della copertura

La garanzia è estesa all'attività di attività di Tributarista, purché l'Assicurato sia iscritto all'albo dei dottori commercialisti.

L. D.Lgs. 231/2007 – Legge antiriciclaggio

Art. 23 - D.Lgs. 231/2007 – Legge antiriciclaggio – oggetto della copertura

L'Assicurazione è operante per la responsabilità derivante da un errore professionale inerente la mancata osservanza dalle direttive del D.lgs. 231/2007 "Legge antiriciclaggio"

Capitolo 5 – Garanzie opzionali con pagamento di premio aggiuntivo

Le garanzie previste nel presente capitolo sono operanti solo se espressamente richiamate nella *Scheda di Polizza*, previo il pagamento di un premio aggiuntivo.

Si precisa che a tali garanzie opzionali si applicano le limitazioni e le esclusioni, ed inoltre l'operatività secondo la modalità *claims made and reported*, descritte per le Garanzie Base, **salve le deroghe parziali o totali di seguito previste.**

A. Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001

Art. 24 – Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001 - Oggetto della copertura

La copertura prevista dalla presente *Polizza* si intende estesa a quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per *Danni* colposamente cagionati a *Terzi* in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico di membro del Consiglio di Sorveglianza e Comitato di



controllo per la gestione, e negli Organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, svolto in società di capitale **non quotate in borsa**, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni.

La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* per perdite colposamente cagionate a *Terzi* in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'*Assicurato* della cui opera questi, personalmente, si avvale.

Nel caso in cui sia presente un *Periodo di retroattività* come da indicazione nella *Scheda di Polizza* si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo **purché non ricoperti, prima della data di cessazione dell'incarico, presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana.**

Si intendono automaticamente compresi nella presente garanzia gli incarichi cessati durante il *Periodo di validità della Polizza*, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente *Periodo di validità della Polizza*, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite l'*Assicuratore*.

Art. 25 - Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001 - Limiti di copertura della garanzia

La copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti, si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Franchigia/Scoperto: 10% con il minimo di Euro 5.000 ed il massimo di Euro 20.000 per Richiesta di risarcimento

Massimale: 50% del Massimale indicato nella Scheda di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo

Art. 26 – Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001 - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia

Oltre a quanto precisato agli articoli 6 e 7, la presente garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- la copertura opera limitatamente alla responsabilità derivante all'*Assicurato* nella sua qualità di professionista e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico del Consiglio di Sorveglianza e Comitato di controllo per la gestione, ivi compresi gli Organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di norma assicurate da una Polizza "D&O".

- La copertura non è operante per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa agli incarichi sopra richiamati, oggetto della presente estensione, in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con l'*Assicuratore* e rinnovato di anno in anno senza soluzione di continuità.

- In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, l'*Assicuratore* risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'*Assicurato* e agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.

- La Copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento, Prestiti, viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi, previa autorizzazione da parte dell'Assicuratore.

- L'Assicuratore sarà obbligato a rispondere per le *Perdite patrimoniali* soltanto qualora:

- i. *l'Atto illecito* si sia verificato per la prima volta successivamente al *Periodo di Retroattività*;
- ii. *l'Atto illecito* sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di *Attività professionali*;
- iii. la *Richiesta di risarcimento* sia avanzata per la prima volta da *Terzi* nei confronti dell'Assicurato durante il *Periodo di validità della polizza* (formula assicurativa "claims made") o il *Periodo di osservazione* (ove previsto).

B. Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti

Art. 27 - Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti - Oggetto della copertura

La copertura prevista dalla presente *Polizza* si intende estesa a quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per *Danni* involontariamente cagionati a *Terzi*, in conseguenza di errori professionali commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge, nella qualità di Sindaco, effettivo o supplente di società di capitali **non quotate in borsa** (comprese peraltro le società di capitali controllate da società quotate in borsa) o Enti sia pubblici che privati, e di Revisore legale dei conti in società di capitali e in Enti pubblici o privati.

La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per *Danni* involontariamente cagionati a *Terzi* in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 – bis del Codice Civile.

Si intendono automaticamente compresi nella presente copertura gli eventuali nuovi incarichi assunti, nonché quelli cessati durante il *Periodo di validità della Polizza*, e gli incarichi cessati precedentemente al presente *Periodo di validità della Polizza*, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite l'Assicuratore.

Nel caso in cui sia presente un *Periodo di retroattività*, si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo **purché non ricoperti presso società sottoposte alle procedure di insolvenza, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale, salvo che la cessazione dell'incarico sia avvenuta precedentemente all'ammissione delle società a tali procedure.**

Art. 28 – Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti - Limiti di copertura

La copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti, si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Franchigia/Scoperto: 10% con il minimo di Euro 5.000 ed il massimo di Euro 20.000 per Richiesta di risarcimento

Massimale: 50% del Massimale indicato nella Scheda di Polizza per sinistro e per anno

Art. 29 – Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti - Limitazioni ed esclusioni

Oltre a quanto precisato agli articoli 6 e 7, la presente garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- la garanzia non è operante per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a posizioni di Sindaco o Revisore in aziende che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana prima della sottoscrizione del presente contratto.

- la *Società* risponde solo per la quota di responsabilità che compete all'*Assicurato* e agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale;

- la presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del *Massimale* indicato nella *Scheda di Polizza* e comunque con applicazione di uno scoperto/franchigia come da espressa indicazione della *Scheda di Polizza*. Per la presente estensione di garanzia vale quanto già indicato in relazione alle "Altre assicurazioni" di cui al testo di *Polizza*

- La copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento, Prestiti, viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi, previa autorizzazione da parte dell'*Assicuratore*.

- Dalla garanzia restano escluse qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a posizioni di Sindaco, Revisore legale in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della data di effetto della presente *Polizza*, salvo per: (i) incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale; (ii) incarichi accettati per la prima volta in società prima della data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale purché tali incarichi siano stati riconfermati dopo tale procedura.

- L'*Assicuratore* sarà obbligato a rispondere per le *Perdite patrimoniali* soltanto qualora:

- i. *l'Atto illecito* si sia verificato per la prima volta successivamente al *Periodo di Retroattività*;
- ii. *l'Atto illecito* sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di *Attività professionali*;
- iii. la *Richiesta di risarcimento* sia avanzata per la prima volta da *Terzi* nei confronti dell'*Assicurato* durante il *Periodo di validità della polizza* (formula assicurativa "claims made") o il *Periodo di osservazione* (ove previsto).

C. Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti**Art. 30 – Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti - Oggetto della copertura**

La copertura prevista dalla presente *Polizza* si intende estesa a quanto l'*Assicurato* sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per *Danni* colposamente cagionati a *Terzi* in conseguenza



di errori commessi nell'adempimento dell'incarico, nella qualità Consigliere di Amministrazione di società di capitale **non quotate in borsa**, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni.

Nel caso in cui sia presente un *Periodo di retroattività* come da indicazione nella *Scheda di Polizza* si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo **purché non ricoperti, prima della data di cessazione dell'incarico, presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana.**

Si intendono automaticamente compresi gli incarichi cessati durante il *Periodo di validità della Polizza*, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente *Periodo di validità della Polizza*, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite l'*Assicuratore*.

Art. 31 – Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti - Limiti di copertura della garanzia

La copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti, si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Franchigia/Scoperto: 10% con il minimo di Euro 5.000 ed il massimo di Euro 20.000 per Richiesta di risarcimento

Massimale: 50% del Massimale indicato nella Scheda di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo

Art. 32 – Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti -Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia

Oltre a quanto precisato agli articoli 6 e 7, la presente garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- La copertura non è operante per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a posizioni di Consigliere di Amministrazione in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con l'*Assicuratore* e rinnovato di anno in anno senza soluzione di continuità.

- In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, la *Società* risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'*Assicurato* ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.

- la presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale indicato in *Polizza* e comunque con applicazione di uno scoperto/franchigia come da espressa indicazione della *Scheda di Polizza*. Per la presente estensione di garanzia vale quanto è stato indicato in merito all'esclusione per altre assicurazioni.

- L'*Assicuratore* sarà obbligato a rispondere per le *Perdite patrimoniali* soltanto qualora:

- i. **l'Atto illecito si sia verificato per la prima volta successivamente al *Periodo di Retroattività*;**

- ii. l'Atto illecito sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di *Attività professionali*;
- iii. la *Richiesta di risarcimento* sia avanzata per la prima volta da *Terzi* nei confronti dell'*Assicurato* durante il *Periodo di validità della polizza* (formula assicurativa "claims made") o il *Periodo di osservazione* (ove previsto).

- La Copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento, Prestiti, viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi, previa autorizzazione da parte dell'*Assicuratore*.

D. Vincolo di solidarietà per le garanzie previste ai punti A, B e C del Capitolo 5

Art. 33 - Vincolo di solidarietà per attività ordinaria e per le garanzie previste ai punti A, B e C del Capitolo 5 - Oggetto della copertura

Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l'*Assicurato* fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'*Assicuratore* risponderà di quanto dovuto in solido dall'*Assicurato* stesso, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

E. Visto pesante

Art. 34 – Visto pesante - Oggetto della copertura

La copertura prevista dalla presente *Polizza* viene estesa anche per le *Perdite patrimoniali* involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria (cd. visto pesante), conformemente a quanto previsto dalla legge in materia e **sempre che l'*Assicurato* abbia i requisiti necessari per lo svolgimento di tali attività.**

Art. 35 – Visto pesante - Limitazioni ed esclusioni per la presente garanzia

Oltre a quanto precisato agli articoli 6 e 7, la presente garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- La copertura viene prestata sino a concorrenza del massimale indicato in *Polizza*, per ogni *Richiesta di risarcimento* e per *Periodo assicurativo*.

- Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla *Polizza*.

F. Assistenza fiscale e compensazione crediti (c.d. visto leggero)

Art. 36 – Assistenza fiscale e compensazione crediti (c.d. visto leggero) - Oggetto della copertura

A modifica dell'esclusione di cui all'art. 7, **assistenza fiscale – Visto di conformità (c.c. "visto leggero")**, la copertura prevista dalla presente *Polizza* viene estesa alla responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) per:

- a) Assistenza Fiscale – come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dall’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 9 Luglio 1997, dalla Circolare n. 13 del 06.04.2006 dell’Agenzia delle Entrate; Semplificazioni Fiscali in attuazione dell’art. 7 della delega di cui alla legge n. 23 del 11/03/2014 e ogni loro successiva modifica e/o integrazione di legge;
- b) Compensazione Credito IVA - come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di conversione 102/09, come modificata dal D.L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e ogni loro successiva modifica e/o integrazione di legge;
- c) Compensazione Credito Irpef, Ires e Irap come specificato dal comma 574 dell’art. unico della legge di stabilità 2014, come modificato dal D.L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e ogni loro successiva modifica e/o integrazione di legge;
- d) Rimborsi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 175\14 come modificato dal comma 32 dell’art. 7-quater del D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 01/01/2016 e ogni loro successiva modifica e/o integrazione di legge.

L'*Assicuratore* si impegna a prendere in considerazione tutte le *Richieste di risarcimento* indennizzabili ai sensi delle condizioni di *Polizza*, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia di *Polizza*.

In caso di cessazione della *Polizza*, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione e limitatamente all'attività di cui al presente articolo, l'*Assicurazione* vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all'*Assicurato* e da questi denunciate nei 5 (cinque) anni successivi, a condizione che l'errore o la negligenza sia stata commessa nel *Periodo di validità della Polizza*.

L'*Assicurato* inoltre dà pieno ed inderogabile mandato all'*Assicuratore* di negoziare e definire queste *Richieste di risarcimento* e si impegna a rimborsare all'*Assicuratore* qualsiasi somma pari o inferiore alla franchigia di cui sotto entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Ai sensi di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'*Assicurato* dichiara e l'*Assicuratore* ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il *Periodo di validità del contratto*, *Richieste di risarcimento* occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente *Polizza*.

Art. 37 – Assistenza fiscale e compensazione crediti (c.d. visto leggero) - Limiti di copertura

La copertura Assistenza fiscale e compensazione crediti (c.d. "Visto leggero") si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Massimale: Euro 3.000.000 è conforme al numero di clienti/contribuenti dell'Assicurato e al numero di visti di conformità da emettere/apporre.

Art. 38 – Assistenza fiscale e compensazione crediti (c.d. visto leggero) - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia

Oltre a quanto precisato agli articoli 6 e 7, la presente garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- la garanzia non comprende le specifiche coperture delle somme di cui all'art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241 e successive modifiche, limitatamente al rilascio di un visto infedele sui modelli 730.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato a suddette estensioni di garanzia viene fissato in Euro 3.000,000,00.

- Resta convenuto fra le *Parti* che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico *Sinistro*, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'*Assicurato* la prima delle *Richieste di risarcimento* oppure, se anteriore, alla data in cui l'*Assicurato* ha denunciato all'*Assicuratore* l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare *Richieste di risarcimento* per danni. Un danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il *Periodo di validità della Polizza*.

- Resta convenuto fra le *Parti* che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico *Sinistro*, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'*Assicurato* la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'*Assicurato* ha denunciato all'*Assicuratore* l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni.

- Gli scoperti e/o le *Franchigie* dovranno restare a carico dell'*Assicurato* senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.

G. Elaborazione modelli 730

Art. 39 – Elaborazione modelli 730 - Oggetto della copertura

L'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* delle somme previste a titolo di sanzione dall' art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, da corrispondere al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore per aver rilasciato il visto di conformità o asseverazione infedele, **sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.**

Art. 40 – Elaborazione modelli 730 - Limiti di copertura della garanzia

La copertura si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Franchigia/Scoperto: 25% dell'importo dell'imposta che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Massimale: Euro 3.000.000,00



Art. 41 – Elaborazione modelli 730 - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia

Oltre a quanto precisato agli articoli 6 e 7, la presente garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- *l'Assicuratore*, dopo aver provveduto al risarcimento dello Stato o del diverso Ente impositore, procederà al recupero dell'importo dello scoperto a carico dell'*Assicurato*; la mancata corresponsione di tale importo da parte dell'*Assicurato* entro 60 giorni solari dalla data di richiesta comporterà la risoluzione dell'*Assicurazione* e verrà considerata come circostanza da comunicarsi ai sensi del comma 2 dell'art.6 D.lgs del 9 Luglio 1997 N.241 (comma 2 dell'art.6 del 9 Luglio 1997 N.241 : Le imprese di Assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa).

- In applicazione dell'art. 1915 del Codice Civile, *l'Assicurato* perderà il diritto all'indennizzo nel caso in cui non ponga in essere le azioni necessarie ad evitare o mitigare l'insorgere della propria responsabilità, ad esempio mediante la proposizione della dichiarazione rettificativa o (laddove il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione) mediante la comunicazione dei dati relativi alla rettifica di cui all'art. 6 comma 1 let. a) del D. Lgs. 175/2014.

H. Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto; Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

La presente garanzia è valida per i danni (lesioni corporali a persone terze – prestatori di lavoro e dipendenti nonché danni a cose od animali di *Terzi*) verificatisi durante il periodo di *Polizza*.

Art. 42 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto - Oggetto della copertura R.C.T.

(i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'*Assicurato* ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a *Terzi* compresi i clienti durante il *Periodo di validità della Polizza*, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a *Terzi* da collaboratori e dipendenti.

(ii) Committenza auto

L'*Assicuratore* risponde delle *Perdite patrimoniali* che *l'Assicurato* sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a *Terzi* ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'*Assicurato* o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.

Art 43 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto - Limiti di copertura della garanzia R.C.T.

La copertura si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Franchigia/Scoperto: Euro 250

Massimale: Euro 500.000 per Sinistro (qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiamo riportato lesioni personali o sofferto danni a cose di loro proprietà). Nel caso in cui il massimale indicato nella *Scheda di Polizza* risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla *Polizza*.

Art. 44 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto - Limitazioni ed esclusioni previste per la garanzia R.C.T.

Oltre a quanto precisato agli articoli 6 e 7, sono esclusi dalla presente garanzia i seguenti danni:

- alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;

- cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;

- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore (salvo quanto previsto in materia di Committenza auto);

- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;

- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

- a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;

- derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto;

- derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).



Art. 45 – Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Oggetto della copertura R.C.O.

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da: (i) INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 e successive modificazioni; (ii) INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222.

Art. 46 – Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Limiti di copertura della garanzia R.C.O.

La copertura si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Franchigia/Scoperto: Euro 2.500 per danneggiato

Massimale: Euro 500.000 per sinistro. Nel caso in cui il massimale indicato nella *Scheda di Polizza* risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla *Polizza*. Il massimale con il quale viene prestata la presente garanzia deve essere inteso come parte del massimale con il quale viene prestata la garanzia R.C.T. e non in aggiunta ad esso.

Art. 47 – Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Limitazioni ed esclusioni previste per la garanzia R.C.O.

Oltre a quanto precisato agli articoli 6 e 7, la presente garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- ***l'Assicurazione R.C.O.* è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, *l'Assicurato* sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge;**
- **dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali;**
- **derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;**
- **verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).**



Art. 48 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto; Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Precisazioni riferite alle garanzie R.C.T. e/o R.C.O.

- Malattie professionali: i lavoratori interinali e i parasubordinati rimangono comunque esclusi dall'estensione alle malattie professionali
- Novero di Terzi: agli effetti della garanzia RCT della *Polizza*, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'*Assicurato*.
- Prestatori di lavoro: si intendono (i) i lavoratori alle dirette dipendenze dell'*Assicurato* soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge; (ii) i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 e successive modificazioni; (iii) i lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196.
- Retribuzioni lorde: si intende tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio dei lavoratori interinali.

Art. 49 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto; Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Rivalsa Istituti e/o Enti di Previdenza e/o Assistenza

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dagli Istituti e/o Enti di Previdenza e/o assistenza.

J. Amministratore di stabili condominiali

Art. 50 – Amministratore di stabili condominiali - Oggetto della copertura

La copertura della presente *Polizza* viene estesa alla responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del Codice Civile e successive modifiche legislative e/o regolamenti.

Art. 51 – Amministratore di stabili condominiali - Limitazioni ed esclusioni previsti per la presente garanzia

Oltre a quanto precisato agli articoli 6 e 7, la presente garanzia non vale per le Perdite patrimoniali conseguenti a:

- per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi impianti e/o dipendenze);
- per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e dei relativi pagamenti dei premi.

K. Responsabilità Amministrativo Contabile

Art. 52 – Responsabilità Amministrativo Contabile – oggetto della copertura

L'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per *Perdite Patrimoniali* cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle propria *Attività Professionale*.

Art. 53 – Responsabilità Amministrativo Contabile – Limiti di copertura

La copertura si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Massimale: Euro 500.000 per sinistro e per anno. Nel caso in cui il massimale indicato nella Scheda di Polizza risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.

Art. 54 – Responsabilità Amministrativo Contabile – Limitazioni ed esclusioni previsti per la presente garanzia

Oltre a quanto precisato agli articoli 6 e 7, la presente garanzia non vale per le Perdite patrimoniali conseguenti a:

- a. attività svolta dall'*Assicurato* presso istituti finanziari di qualunque genere (Banca d'Italia, Cassa Depositi e Prestiti, etc.);
- b. responsabilità assunte volontariamente dall'*Assicurato* al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- c. la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- d. calunnia, ingiuria, diffamazione;
- e. azioni di un Assicurato nei confronti di un altro *Assicurato* salvo il caso in cui l'*Assicurato* provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un *Assicurato* così come definito alla presente *Polizza*;
- f. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005;
- g. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- h. danni derivanti da violazioni dell'art. 191 del T.U.E.L.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I SINISTRI

Capitolo 6 – Richieste di risarcimento: come e quando notificarle

Art. 55 – Notifica di Richiesta di risarcimento e circostanze

L'*Assicurato* deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'*Assicuratore* in base alla presente *Polizza*, trasmettere, non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il *Periodo di validità*



della Polizza o del *Periodo di osservazione*, ove applicabile, una comunicazione scritta all'*Assicuratore* – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo della *Società*:

AIG Europe S.A.
Piazza Vetra n. 17
20123, Milano
Italia

Oppure all'indirizzo di posta elettronica:
denunce.sinistri@aig.com

informandolo di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è venuto a conoscenza.

Il termine massimo per l'invio delle suddette comunicazioni è di 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l'*Assicurato* sia venuto a conoscenza del medesimo o di una circostanza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art.1915 C.C.).

Art. 56 - Richieste di risarcimento correlate

Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile:

- a) al medesimo Atto illecito o a più Atti illeciti collegati o continuati; o,
- b) ad Atti illeciti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

sarà considerata come un'unica *Richiesta di risarcimento* ai fini della presente *Polizza*, indipendentemente dal numero degli *Assicurati* richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'*Assicurato* dovesse comunicare all'*Assicuratore* una *Richiesta di risarcimento*:

- a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata; o,
- b) in qualsiasi modo riconducibile ad un Atto identico o correlato ad un altro Atto dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima *Richiesta di risarcimento* è stata notificata all'*Assicuratore*.

Art. 57 – Circostanze

Nel caso in cui, durante il *Periodo di validità della Polizza* o il *Periodo di osservazione*, un *Assicurato* venga a conoscenza di fatti o circostanza che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, dovrà darne comunicazione scritta all'*Assicuratore*. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*; e
- d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate tramesse alla data di tale comunicazione.

Art. 58 – Richieste di risarcimento fraudolente

Nel caso in cui un *Assicurato* dia comunicazione o chieda il risarcimento delle *Perdite patrimoniali* in base alla presente *Polizza*, sapendo che tale comunicazione o *Richiesta di risarcimento* è in tutto o in

parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette *Perdite patrimoniali* si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'*Assicuratore* avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il *Sinistro* o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla *Polizza* per le *Perdite patrimoniali* e tutti i *Premi* si intenderanno pienamente acquisiti dall'*Assicuratore* e non rimborsabili.

Art. 59 – Procedura di risarcimento del danno

In casi di sinistro, l'*Assicuratore* provvederà a versare all'*Assicurato* l'indennizzo dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'*Assicuratore*, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.

Capitolo 7 – Gestione della difesa

Art. 60– Difesa

L'*Assicuratore* ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*, nominando legali e tecnici. **L'*Assicuratore* non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati.** L'*Assicuratore* ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una *Richiesta di risarcimento*, di versare all'*Assicurato* la residua parte di *Massimale* non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'*Assicuratore* nei confronti dell'*Assicurato* in base alla presente *Polizza*, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.

Art. 61 – Anticipo dei costi

L'*Assicuratore* assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i *Costi di difesa* e le *Spese per il ripristino della reputazione* resi necessari a seguito di una *Richiesta di risarcimento* presentata contro l'*Assicurato*. L'*Assicuratore*, tuttavia, non assumerà alcun *Costo di difesa* o *Spesa per il ripristino della reputazione* nel caso in cui abbia rigettato il *Sinistro*.

Art. 62 – Consenso dell'Assicuratore

È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun *Assicurato* ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accoli *Costi di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta dell'*Assicuratore*. **Saranno indennizzabili a titolo di *Perdite patrimoniali* in base alla presente *Polizza* soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i *Costi di difesa* autorizzati per iscritto dall'*Assicuratore*, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da *Richieste di risarcimento* contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente *Polizza*.** L'autorizzazione dell'*Assicuratore* non può essere negata senza ragione, a condizione che all'*Assicuratore* sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente *Polizza*.

Art. 63 – Consenso dell'Assicurato

L'*Assicuratore* potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* qualora la ritenga vantaggiosa per un *Assicurato*, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'*Assicurato* in questione. **Qualora l'*Assicurato* non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'*Assicuratore* per tutti i *Danni* riferibili a tale *Richiesta di risarcimento* non potrà superare l'ammontare per il quale l'*Assicuratore* avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la *Richiesta di risarcimento*, sommato ai *Costi di difesa* sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'*Assicuratore* e al netto dell'eventuale scoperto e della *Franchigia* applicabile.**

Art. 64 – Cooperazione

Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del Codice Civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le *Perdite patrimoniali* ai sensi della presente *Polizza*; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali *Perdite patrimoniali* o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente *Polizza*.

Art. 65 – Surrogazione

Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente *Polizza* in relazione a una *Richiesta di risarcimento*, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi *Dipendente* tranne nel caso di una *Richiesta di risarcimento* che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del *Dipendente*.

SEZIONE V – NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art 66 – Dichiarazioni inesatte o reticenti

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla presente *Polizza*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al *Risarcimento*, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

In particolare, nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l'Assicuratore ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal *Contraente* o da qualsiasi *Assicurato* in vista della stipulazione della presente *Polizza*. Tali *Documenti*, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente *Polizza* e l'Assicuratore si attende che tramite i medesimi documenti il *Contraente* dichiari tutte le circostanze ed i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio.

Se l'Assicuratore acquisisce il diritto di annullare la presente *polizza* dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'Assicuratore potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente *polizza* escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura.

Art. 67 – Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati

Il *Contraente* ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun *Assicurato* per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzia; (2) l'esercizio dei diritti degli *Assicurati*; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei *Premi*; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) il ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi *Assicurato*.

Art. 68 - Durata dell'Assicurazione – Tacito Rinnovo

L'*Assicurazione* ha normalmente durata di un anno, ma la durata effettivamente applicabile alla *Polizza* è prevista dalla *Scheda di polizza*: infatti, l'*Assicurazione* decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella *Scheda di Polizza* quale data inizio dell'*Assicurazione*, a condizione che sia stato pagato il relativo *Premio*, e termina alle ore 24 del giorno indicato nella *Scheda di Polizza* quale data di fine dell'*Assicurazione*.

In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della scadenza della *Polizza*, l'*Assicurazione* si rinnoverà tacitamente di un ulteriore periodo di un anno, e così successivamente previa dichiarazione da parte dell'*Assicurato*, da presentare entro e non oltre 30 giorni precedenti alla decorrenza del rinnovo, di:

- 1) assenza di sinistri o nuove circostanze note che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento;
- 2) dati relativi al fatturato dell'anno fiscale precedente;

Il tacito rinnovo non sarà operante nei seguenti casi:

- 1) **se durante il *Periodo di validità della Polizza* venissero notificate dall'*Assicurato* circostanze e/o *Richieste di risarcimento all'Assicuratore*;**
- 2) **qualora il fatturato consuntivo dell'*Assicurato* risulti aumentato oltre il 20% rispetto a quello dichiarato in sede di prima sottoscrizione, anche a seguito di diversi aumenti annuali inferiori a tale soglia. Successivamente, il fatturato aumentato di più del 20% verrà preso in considerazione come base di calcolo, e pertanto, il tacito rinnovo sarà impedito qualora vi sia un ulteriore aumento del 20% rispetto a tale fatturato, e così successivamente.**

Per i casi sopraindicati, l'*Assicurato* dovrà darne immediata comunicazione all'*Assicuratore* inviando un nuovo questionario assuntivo, prima del rinnovo, sulla base della quale l'*Assicuratore* valuterà i termini dell'eventuale rinnovo espresso.

Art. 69 - Cessazione del rapporto assicurativo

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'*Assicurazione* cessa:

- in caso di decesso dell'*Assicurato* (fermo quanto disposto dall'articolo 14);
- in caso di cessazione da parte dell'*Assicurato* dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale: in tal caso il rapporto cessa con effetto immediato;
- in caso di decesso o cessazione dell'attività: in tal caso il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della *Polizza*.

Articolo 70 - Pagamento del premio

Il *Premio* deve essere pagato per intero al momento della sottoscrizione presso l'*Assicuratore* o il *Broker* al quale la *Polizza* è assegnata.



Il Premio è unico e può essere pagato in contanti (entro il limite dei 750 euro) o mediante uno degli strumenti di pagamento consentiti dalla normativa vigente messi a disposizione dal Broker.

Articolo 71 – Altre assicurazioni

Salvo diversa disposizione di legge, l'assicurazione fornita dalla presente *Polizza* coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile. **Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della AIG, la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato.** Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il *Massimale* della presente polizza. La presente *Polizza* non coprirà i *Costi di difesa* traenti origine da una *Richiesta di risarcimento* laddove un'altra polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*.

Art. 72 – Aggravamento del rischio

L'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta al Broker oppure all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 c.c. non noti o non accettati dall'*Assicuratore* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*.

Articolo 73 – Ambito di applicazione territoriale

La presente *Polizza* è valida per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* rivolta nei confronti dell'*Assicurato* nel mondo intero **ad eccezione di Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadono sotto la giurisdizione di Canada e Stati Uniti.**

Art. 74 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *Sinistro* denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60esimo (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la *Società* può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 (trenta) giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata; il recesso da parte della *Società* ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla *Società*, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la *Società* rimborsa la parte di *Premio* netto relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento dei *Premi* venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della *Società* ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 75 - Ripartizione del danno

Nel caso in cui una qualsiasi *Richiesta di risarcimento* coinvolga sia fattispecie coperte dalla *Polizza* sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il *Massimale*), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun *Assicurato* e *l'Assicuratore*, in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 76 - Cessione del contratto e modifiche

La presente *Polizza* e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'*Assicuratore*. Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità.

Art. 77 – Risoluzione delle controversie / Clausola compromissoria

Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile, l'Assicuratore e l'Assicurato nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.

Art. 78 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le *Parti* devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del *Contraente* devono essere fatte presso la sede della Rappresentanza Generale dell'Assicuratore indicata nella *Scheda di Polizza* (o al Broker, secondo quanto meglio previsto nella clausola broker di cui di seguito). Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 79 – Legge applicabile – Foro competente

La presente *Polizza* è regolata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Italia. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo è quello del luogo dove ha sede il *Contraente*.

Art. 80 – Clausola broker

Qualora questa *Polizza* sia stata intermediata da un broker, e purché non si concordi una diversa clausola broker, vale quanto segue.

Il *Contraente* dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker (i cui riferimenti sono contenuti nella documentazione precontrattuale consegnata e nella *Scheda di Polizza*). Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente *Assicurazione* potranno essere svolti per conto del *Contraente* dal Broker, il quale tratterà con l'Assicuratore.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal *Contraente*, le comunicazioni fatte dal Broker, in nome e per conto del *Contraente*, si intenderanno come fatte dal *Contraente* stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal *Contraente*, prevarranno queste ultime. Qualora l'Assicuratore decida di inviare al broker e non direttamente al *Contraente* comunicazioni relative a quest'ultimo, queste si intenderanno come ricevute dal *Contraente* medesimo.

Resta ferma l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Assicuratore da parte del Broker. Pertanto, le comunicazioni eventualmente fatte dal *Contraente* al Broker potranno intendersi come fatte alla *Società* soltanto dopo che, ed a partire dal momento in cui, le stesse siano state tempestivamente trasmesse a quest'ultima.

Art. 81 – Massimale e Franchigia

1. **Massimale:** Il **Massimale** indicato nella *Scheda di Polizza* costituisce la massima somma risarcibile dall'Assicuratore in base alla presente *Polizza*. I sottolimiti e le Estensioni di copertura sono parte del **Massimale** e non in aggiunta ad esso. Il **Massimale** per il **Periodo di osservazione** è parte del **Massimale** per il **Periodo di validità della polizza** e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più **Assicurati** nella



presente **Polizza** non aumenta l'esposizione totale dell'**Assicuratore** in base alla **Polizza**.

2. **Franchigia:** L'**Assicuratore** risponderà unicamente delle **Richieste di risarcimento** che superano l'ammontare della **Franchigia**, che deve intendersi assoluta. La **Franchigia**, nella somma indicata nella **Scheda di Polizza**, è a carico dell'**Assicurato** e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di **Franchigia** sarà applicato alle **Perdite patrimoniali** derivanti da tutte le **Richieste di risarcimento** relative al medesimo **Atto**. L'**Assicuratore** potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la **Franchigia**. In tale caso, gli **Assicurati** dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all'**Assicuratore** gli importi da questi anticipati.

SEZIONE VI – APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

Codice Civile

Art. 1341.

Condizioni generali di contratto.

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342.

Contratto concluso mediante moduli o formulari.

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1891.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894.

Assicurazioni in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897.

Diminuzione del rischio.

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese

Art. 1898

Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901.

Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha

diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910.

Assicurazione presso diversi assicuratori.

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914.

Obbligo di salvataggio.

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917.

Assicurazione della responsabilità civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2054.

Circolazione di veicoli.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2952.

Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.